IT

Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell'impatto».

(¹) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

- (3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).
- (4) Decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).

## Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-132/09)

(2009/C 153/39)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Eggers e J.-P. Keppenne, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

#### Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Regno del Belgio, avendo respinto l'assunzione dell'onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'Accordo del 1962 relativo alla sede, letto in combinato disposto con l'art. 10 CE;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

## Motivi e principali argomenti

La Commissione denuncia una violazione dell'accordo concluso, nell'ottobre 1962, tra il Consiglio superiore delle scuole europee e il Regno del Belgio, legata al rifiuto di quest'ultimo di assumersi l'onere delle spese per arredi e materiale didattico delle scuole europee stabilite sul suo territorio.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente rileva, in primo luogo, che dall'art. 6, secondo comma, della Convenzione recante sta-

tuto delle scuole europee del 21 giugno 1994 (¹), emerge che ciascun Stato membro deve trattare le scuole europee come un istituto scolastico disciplinato dal suo diritto pubblico nazionale. Di conseguenza, le scuole europee dovrebbero essere finanziate dalle autorità pubbliche belghe e beneficiare di un trattamento identico a quello delle scuole pubbliche nazionali, per quanto riguarda sia l'attrezzatura iniziale, connessa all'apertura o all'ampliamento di una scuola europea, sia i costi annuali di manutenzione e di funzionamento di dette scuole. La comunitarizzazione dell'insegnamento in Belgio non può giustificare, al riguardo, un diniego di finanziamento dei costi annuali di funzionamento delle scuole europee da parte delle autorità belghe, in quanto da costante giurisprudenza risulterebbe che uno Stato membro non può sfuggire agli obblighi che si è assunto delegando l'esercizio di detta competenza a enti pubblici infrastatali.

In risposta alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione osserva, in secondo luogo, che le conclusioni della riunione del Consiglio superiore tenutasi a Karlsruhe, nel maggio 1967, non rimetterebbero affatto in discussione gli obblighi di finanziamento cui detto Stato è tenuto in quanto Stato in cui si trova la sede.

Innanzitutto, il Consiglio superiore, a Karlsruhe, avrebbe esclusivamente elaborato orientamenti per un protocollo d'accordo tipo con gli Stati membri in cui hanno sede le scuole europee e, in ogni caso, non avrebbe alcuna competenza, tenuto conto della gerarchia delle norme, per modificare l'Accordo del 1962 relativo alla sede.

Inoltre, detta «decisione» di Karlsruhe non potrebbe assolutamente essere interpretata come «accordo o prassi successiva delle parti», ai sensi dell'art. 31, n. 3, lett. a) e b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, per quanto riguarda l'interpretazione da fornire all'Accordo relativo alla sede, in mancanza di una serie di atti o di dichiarazioni consolidati atti a rimettere in discussione l'obbligo di finanziamento previsto dall'Accordo relativo alla sede. Numerosi documenti e finanziamenti effettuati dal Belgio dopo il 1967 comproverebbero d'altronde detto obbligo di assumersi le spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee.

(1) GU L 212, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) l'8 aprile 2009 — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-133/09)

(2009/C 153/40)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

#### Parti

Ricorrente: József Uzonyi

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

## Questioni pregiudiziali

Se dall'espressione «[t]ale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori» di cui all'art. 143 ter bis del regolamento 1782/2003/CE (¹), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2006, discenda che, ai fini del diritto al pagamento distinto per lo zucchero, non fosse possibile, con riferimento al regime di pagamento unico per superficie, effettuare una distinzione tra gli agricoltori a seconda che questi ultimi fornissero barbabietole da zucchero direttamente (essi stessi) o indirettamente (per mezzo di un cosiddetto «integratore») ai fini della loro trasformazione.

(¹) Rettifica del regolamento (CE) del Consiglio, del 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 10 aprile 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page/Région wallonne

(Causa C-134/09)

(2009/C 153/41)

Lingua processuale: il francese

# Giudice del rinvio

Conseil d'État (Belgio)

### Parti

Ricorrenti: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page

Convenuta: Région wallonne (Regione vallona)

### Questioni pregiudiziali

A. «Se l'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹), possa essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una normativa — quale la legge regionale della Regione vallona 17 luglio 2008, relativa a talune concessioni per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — che si limiti ad affermare che "ricorrono i motivi imperativi di interesse generale" per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed opere da essa elencati e che "confermi" concessioni per le quali viene detto che "ricorrono i motivi imperativi di interesse generale".

- B.1 Se gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (²) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (³), ostino a un sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto sottoposto a valutazione dell'impatto sia conferito da un atto legislativo contro il quale non si può esperire ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il progetto.
- B.2 Se l'art. 9 della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (4), debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni dell'art. 6, per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell'impatto.
- B.3 Se, alla luce della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell'impatto».

(2) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).

razione della Commissione (GU L 156, pag. 17).

(4) Decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).